

**Regolamento Spettacolo Viaggiante approvato con Delibera C.C. n. 32 del 10/07/2015, integrato con Delibera C.C. n. 74 del 19/12/2015 – modificato con Delibera C.C. n. 6 del 28/02/2017 - modificato con Delibera C.C. n. 52 del 13/09/2017**

**COMUNE DI  
TERRANUOVA BRACCIOLINI**



**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DELLE AREE  
PER LE ATTIVITA' DELLO  
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

**Approvato con Delibera consiliare n. 32 del 10/07/2015**

**Integrato con Delibera consiliare n. n. 74 del 19/12/2015 - (inserimento art. 22 comma 1 bis)**

**Modificato con Delibera consiliare n. n. 6 del 28/02/2017 - (modifiche artt. 20 e 23)**

**Modificato con Delibera consiliare n. 52 del 13/09/2017 - (mod. e int. Artt. 14, 15 e 40)**



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE  
PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

**INDICE**

**Titolo I  
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO**

- Art. 1 Disposizioni Generali e Definizioni
- Art. 2 Finalità del Regolamento
- Art. 3 Destinazione delle Aree
- Art. 4 Concessione delle Aree

**Titolo II  
DISCIPLINA DEI CIRCHI**

- Art. 5 Disposizioni Generali
- Art. 6 Domanda di Concessione dell'Area
- Art. 7 Abilitazione all'Esercizio dell'Attività Circense
- Art. 8 Obbligo dei Concessionari
- Art. 9 Diritti degli Animali
- Art. 10 Sospensione e Revoca dell'Autorizzazione
- Art. 11 Sanzioni Amministrative

**Titolo III  
LUNA PARK**

- Art. 12 Luna Park Festa del Perdono
- Art. 13 Tipologia delle Attrazioni
- Art. 14 Organico del Luna Park
- Art. 15 Attrazioni Sezione "Novità", "Ripescaggio" e "Rotazione Triennale"
- Art. 16 Assegnazione Area Libera
- Art. 17 Piccole Attrazioni a Funzionamento Semplice
- Art. 18 Presentazione delle Domande: Termini e Modalità
- Art. 19 Attribuzione dei Punteggi e Formazione della Graduatoria
- Art. 20 Concessione di Suolo Pubblico
- Art. 21 Abilitazione all'Esercizio dell'Attività'
- Art. 22 Sostituzione delle Attrazioni
- Art. 23 Mancata Partecipazione
- Art. 24 Successione nell'Esercizio e Trasferimento
- Art. 25 Obbligo dei Concessionari
- Art. 26 Attività Complementari
- Art. 27 Comitato Organizzativo
- Art. 28 Carovane, Abitazioni E Carriaggi
- Art. 29 Sospensione E Revoca Dell'Autorizzazione
- Art. 30 Sanzioni Amministrative

**Titolo IV**  
**INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI E DI**  
**PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI**

- Art. 31 Disposizioni Generali
- Art. 32 Presentazione delle Domande
- Art. 33 Abilitazione all'Installazione di Attrazioni Singole o Piccoli Complessi di Attrazioni
- Art. 34 Obbligo dei Concessionari
- Art. 35 Sospensione e Revoca dell'Autorizzazione
- Art. 36 Sanzioni Amministrative
- Art. 37 Carovane, Abitazioni e Carriaggi

**Titolo V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 38 Sanzioni Amministrative
- Art. 39 Norme Accessorie
- Art. 40 Norme Transitorie
- Art. 41 Entrata in Vigore

**ALLEGATI**

- a) Elenco di cui all'art. 19 recante "Graduatoria Luna Park Perdono al 31/12/2014".
- b) Planimetria Luna Park Perdono anno 2015.

# **TITOLO I**

## **PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO**

### **Art. 1**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

1. Ai sensi della Legge 18/03/1968, n. 337, sono considerati “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i tradizionali Luna Park.
2. Il presente Regolamento disciplina le concessioni di aree comunali per l’installazione e l’esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei Luna Park non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni di spettacoli circensi in applicazione della Legge 18/03/1968, n. 337.
3. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante quelle comprese nell’Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della Legge 18/03/1968, n. 337 approvato ed aggiornato con appositi Decreti Interministeriali.

### **Art. 2**

#### **FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. L’Amministrazione Comunale mette a disposizione degli operatori dello spettacolo viaggiante un’area per il posizionamento di attrazioni, perseguendo le seguenti finalità:
  - a) promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l’operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l’esigenza economico-imprenditoriale dell’operatore con quella del cittadino di fruire di un Luna Park formato da attrazioni più diversificate, le più interessanti e confortevoli possibili;
  - b) considerare l’anzianità di partecipazione uno dei parametri di riferimento per l’applicazione del presente regolamento.
2. Nello spirito e sulla base dei principi contenuti nel presente articolo, devono essere interpretati gli articoli che seguono del presente Regolamento.

### **Art. 3**

#### **DESTINAZIONE DELLE AREE**

1. Le attività dei Luna Park, dei circhi, delle singole attrazioni e di ogni altra attività prevista dall’elenco di cui all’art. 4 della Legge n. 337/1968 devono essere svolte su aree comunali destinate a tale scopo ai sensi della L. 337/68.
2. Tali aree sono individuate ogni anno con delibera di Giunta Comunale.
3. Qualora aree pubbliche concesse a terzi soggetti per lo svolgimento di altre manifestazioni siano messe a disposizione per l’installazione di circhi equestri e attrazioni dello spettacolo viaggiante comprese nell’elenco di cui alla L. 337/68, sono soggette alle norme del presente regolamento.
4. Laddove l’area sia destinata all’attività circense e tale attività si svolga con l’ausilio di animali, l’Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere il parere igienico-sanitario dell’Asl competente per territorio.

### **Art. 4**

#### **CONCESSIONE DELLE AREE**

1. La concessione delle aree pubbliche per l’installazione temporanea dei circhi di cui al Titolo II e delle singole giostre e piccoli complessi di attrazioni di cui al Titolo IV del presente regolamento è rilasciata dal Responsabile del procedimento in materia, previo parere dell’Ufficio Tecnico, dell’Ufficio Polizia Municipale, esclusivamente quando è interessata un’area destinata alla sosta e circolazione dei veicoli, e dell’Ufficio competente in materia di Polizia Amministrativa. La concessione dell’area non costituisce autorizzazione all’esercizio dell’attività che rimane disciplinata T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31 e dal presente regolamento.

2. La concessione delle aree pubbliche in occasione dell'installazione del Luna Park di cui al Titolo III del presente regolamento è rilasciata dal Responsabile del procedimento in materia con le modalità attuative previste nel presente regolamento. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività che rimane disciplinata T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31 e dal presente regolamento.
3. L'installazione temporanea, su aree private o su aree pubbliche concesse a terzi soggetti per lo svolgimento di manifestazioni di vario genere, sagre, iniziative a carattere benefico, politico e religioso, dei circhi di cui al Titolo II e delle singole giostre e piccoli complessi di attrazioni di cui al Titolo IV del presente regolamento è soggetta al previo rilascio di autorizzazione da parte del soggetto privato o da parte del soggetto concessionario dell'area pubblica. L'autorizzazione di cui al presente comma non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività che rimane disciplinata dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31 e dal presente regolamento.
4. L'esercizio delle attività previste nel presente articolo è subordinato al pagamento dei tributi previsti da Leggi, regolamenti e/o atti deliberativi vigenti.
5. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento, dall'atto di concessione, nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza e incolumità pubblica.

## **TITOLO II DISCIPLINA DEI CIRCHI**

### **Art. 5 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L. 337/68, dalle circolari Ministeriali n. 4 del 4/6/86 e del 27/9/89 n. 4803/tb30 e successive modifiche e integrazioni.
2. In aree private non può essere esercitata attività circense.
3. Ogni circo deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile, risultante dal Registro delle Imprese.
4. Considerato quanto esplicito nell'art. 2 del presente Regolamento, per il Comune di Terranuova Bracciolini è prevista una frequenza degli spettacoli circensi non superiore a due presenze nell'arco di un anno solare con un intervallo fra le stesse di almeno 60 giorni.
5. L'esercizio di spettacoli circensi non è comunque consentito nel periodo di svolgimento del Luna Park di cui al Titolo III.

### **Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AREA**

1. La domanda di concessione delle aree pubbliche per l'esercizio delle attività circensi deve pervenire all'Ufficio comunale competente al rilascio della concessione, almeno 60 giorni prima della data di rappresentazione, pena l'inammissibilità.
2. Nella domanda in bollo, pena l'inammissibilità, il richiedente deve indicare:
  - Generalità e domicilio del richiedente, recapito postale e numero telefonico;
  - Codice fiscale e partita IVA;
  - Estremi iscrizione al Registro delle Imprese;
  - Estremi abilitativi all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante;
  - Periodo di tempo per cui è richiesta la concessione, compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;
  - L'area pubblica che s'intende occupare, desumibile dall'elenco delle aree individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2.
  - rispetto delle disposizioni contenute nel DM 18/05/2007 in materia di registrazione e codice identificativo;
  - La capienza della struttura;
  - In caso di capienza superiore alle 200 persone, indicare il giorno in cui si prevede di completare l'allestimento delle strutture, al fine di attivare la Commissione di Vigilanza di Locali di pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 del Tulp.
  - Il circo deve dichiarare di non utilizzare animali di qualsiasi specie-esotica, selvatica e non, per i propri spettacoli.

Inoltre dev'essere allegata Planimetria indicante la superficie occorrente alla collocazione delle strutture, comprensiva del tendone, dislocazione degli stand per gli animali in conformità alle disposizioni delle norme CITES, attrezzature di supporto, carriaggi e roulottes.
3. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda hanno carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. A tal fine il Servizio si riserva di effettuare i controlli a campione con le modalità definite dallo Sportello Suap, in quanto compatibili.
4. La mancata dichiarazione di uno dei requisiti sopra indicati può essere oggetto di richiesta d'integrazione, fermo restando l'inammissibilità delle domande non sottoscritte dal richiedente .
5. Il Responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all'art. 4, entro 15 giorni dalla richiesta comunica l'eventuale disponibilità delle aree.
6. Entro 8 gg. dalla data di notifica della comunicazione suddetta, il richiedente deve comunicare l'accettazione o la rinuncia al rilascio della concessione di suolo pubblico. La mancata risposta, entro il suddetto termine, è considerata rinuncia.

7. Qualora la domanda sia completa e quindi ricevibile, il richiedente dovrà, entro 5 giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione, esibire documentazione attestante l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale, il cui importo è stabilito nell'apposita Delibera di Giunta comunale.
8. Per il rilascio della concessione del suolo pubblico si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale in materia.
9. Ai fini della verifica della disponibilità, prevista dall'art 5, commi 4 e 5, e dal seguente comma, l'operatore che intende svolgere l'esercizio dell'attività circense su area pubblica concessa a soggetti terzi per lo svolgimento di altre manifestazioni è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio competente di Polizia Amministrativa almeno 60 giorni precedenti all'inizio della manifestazione.
10. Costituiscono criteri preferenziali per l'accoglimento delle domande le attività circensi:
  - a) che non siano mai state presenti nel territorio comunale;
  - b) che risultino assenti da più tempo;
  - c) a parità di titolo sono accolte le istanze in base all'ordine cronologico di presentazione.

#### **Art. 7**

### **ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CIRCENSE**

1. A seguito del rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico il concessionario deve provvedere agli adempimenti previsti per l'esercizio dell'attività disciplinata dal T.U.L.P.S. approvato con r.d. 773/31, e da tutte le altre norme e regolamenti vigenti in materia, nei termini e con le modalità che sono rese note sul sito internet istituzionale.
2. Per il mancato invio della documentazione, il concessionario è ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti.

#### **Art. 8**

### **OBBLIGO DEI CONCESSIONARI**

1. L'esercizio dell'attività non può essere avviato senza il possesso dei titoli abilitativi previsti all'art. 7 che deve essere sempre tenuto a disposizione degli agenti della Polizia Municipale e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento d'identità dell'esercente.
2. E' vietato occupare l'area al di fuori dei giorni indicati nel provvedimento di concessione di suolo pubblico.
3. Il titolare dell'autorizzazione per il pubblico spettacolo è tenuto al rispetto della quiete pubblica e dell'orario di apertura e chiusura dell'attività, determinato nell'atto autorizzatorio.
4. Il titolare deve esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato.
5. Lo spazio assegnato non può essere subconcesso ad altra persona.
6. Nella conduzione dell'attività il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari conviventi maggiorenni o di dipendenti regolarmente assunti con le vigenti disposizioni di legge.
7. Il titolare è tenuto al rispetto dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, nonché dei Regolamenti di polizia Urbana, sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni, igiene urbana, inquinamenti acustico e smaltimento rifiuti. Deve altresì garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, etc...).
8. Ogni forma di pubblicità deve essere preventivamente autorizzata.
9. Il concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera dell'area occupata prospiciente le strutture di pertinenza ed alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività. Provvedere inoltre giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi.
10. Il concessionario deve riconsegnare l'area occupata entro il termine stabilito pulita e vuota. E' a carico del concessionario l'eventuale pagamento della pulizia straordinaria. In caso di inadempienza le spese sostenute per la pulizia dell'area saranno trattenute dal deposito cauzionale.
11. Al termine del periodo di occupazione dell'area la cauzione prevista dal presente articolo è restituita, previo nulla-osta dei competenti uffici comunali che provvedono ad accertare lo stato dell'area occupata e il pagamento del canone dovuto.
12. Qualora l'area concessa non sia utilizzata, per comprovati motivi di forza maggiore, la cauzione può essere restituita su istanza dell'interessato, fermo restando il pagamento di quanto dovuto per spese od oneri di istruttoria eventualmente sostenuti dall'Amministrazione Comunale.

13. La somma versata dal titolare a titolo di cauzione, determinata con provvedimento della Giunta Comunale può essere trattenuta dall'Amministrazione in caso di danni che possono essere arrecati al patrimonio pubblico, per mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, per non aver provveduto alla pulizia dell'area occupata con l'attrazione e con roulettes, caravans ed attrezzature, nonché per rimborso spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per deaffissione dell'eventuale pubblicità abusiva.

**Art. 9**  
**DIRITTI DEGLI ANIMALI**

1. Nell'ambito del territorio comunale, con particolare riguardo alle specie esotiche e selvatiche, gli animali impiegati nell'attività circense e nelle altre attività dello spettacolo viaggiante non devono essere sottoposti a maltrattamenti o atti crudeli, né essere costretti a compiere attività innaturali rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.
2. L'Amministrazione Comunale può formulare specifiche prescrizioni al fine di assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione ed utilizzo, facendo anche ricorso ai competenti organismi per il controllo e la vigilanza.
3. In ogni caso le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.
4. Dopo il ritiro della concessione è vietato introdurre animali non presenti nell'elenco autorizzato.
5. Nel collocare i ricoveri degli animali è obbligatorio non mantenere vicine le specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
6. Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali.
7. Non utilizzare gli animali prelevati in natura.
8. Non consentire la visita agli animali al seguito dell'attività sia durante gli intervalli degli spettacoli sia in altri orari.
9. Rispettare i regolamenti vigenti in materia di tutela degli animali, occupazione di suolo pubblico, igiene urbana, inquinamento acustico, smaltimento rifiuti e quello di Polizia Urbana.

**Art. 10**  
**SOSPENSIONE E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE**

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere o revocare, per motivi di pubblico interesse, in ogni momento, l'autorizzazione senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività può essere negata o sospesa anche per accertato maltrattamento degli animali presenti, ai sensi delle leggi in vigore al momento.
3. L'Amministrazione comunale inoltre può, in qualsiasi momento, sospendere o revocare l'autorizzazione per l'inosservanza ai regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico sanitarie impartite dall'ASL competente e di tutte le altre disposizioni che l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno impartire.

**Art. 11**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Per il presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 38, in quanto compatibili.



## **TITOLO III LUNA PARK**

### **Art. 12 LUNA PARK FESTA DEL PERDONO**

1. Il Luna Park viene allestito in aree pubbliche non delimitate del territorio del Comune di Terranuova Bracciolini nel periodo dei tradizionali festeggiamenti del “Perdono”, nel rispetto della planimetria a tale scopo predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici di questo Comune.
2. L’apertura del Luna Park avviene il venerdì antecedente alla 4° domenica di Settembre alle ore 15,00 purché siano stati espletati gli adempimenti amministrativi e di sicurezza per l’esercizio delle attività, mentre la chiusura coincide con il giorno in cui terminano i festeggiamenti.
3. L’area per l’installazione delle attrazioni, individuata secondo quanto disposto all’Art. 3, comma 2, del presente Regolamento, è resa disponibile a partire dal lunedì precedente l’inizio delle attività del Luna Park.
4. L’orario per il funzionamento delle attrazioni e delle attività del Luna Park è consentito:
  - dalle ore 10,00 alle ore 24,00 nei giorni feriali;
  - dalle ore 10,00 alle ore 00,30 nei giorni festivi e prefestivi.
5. Salvo condizioni atmosferiche avverse tutte le attrazioni e le attività devono essere aperte al pubblico tutti i giorni, almeno in orario pomeridiano dalle ore 14,00 alle ore 22,00.
6. In concomitanza con il Luna Park non può essere autorizzato l’impianto di altro Luna Park, o di singole attrazioni, o di circhi.

### **Art. 13 TIPOLOGIA DELLE ATTRAZIONI**

1. La tipologia delle attrazioni del Luna Park è quella contenuta nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all’art. 4 della legge 337/68 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, le caratteristiche funzionali e la denominazione delle attrazioni sono quelle previste dall’elenco sopra citato, aggiornato periodicamente dall’autorità competente.

### **Art. 14 ORGANICO DEL LUNA PARK**

1. Il Servizio Attività Produttive, presa visione dell’area individuata secondo quanto disposto all’Art. 3, comma 2, del presente Regolamento, tenuto conto della graduatoria stilata secondo i criteri di cui all’art. 19, predispone l’organico del Luna Park.
2. La disposizione delle attrazioni deve tener conto dei seguenti criteri:
  - a) garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, consentendo la presenza contemporanea di attrazioni grandi, attrazioni medie ed attrazioni piccole.
  - b) le attrazioni sono prese in considerazione tenendo conto della tipologia e non soltanto della categoria;
  - c) gli ingombri delle attrazioni non possono in nessun caso superare gli spazi assegnati, pena il divieto di montaggio e di esercizio dell’attività, con la contestuale applicazione dell’art. 23, comma 2, del Regolamento relativo alla rinuncia da parte del titolare.
3. L’organico del Luna Park è definito con la predisposizione della pianta logistica per la sistemazione delle singole attrazioni. A decorrere dall’anno 2015 tale dislocazione è mantenuta in essere per 5 anni. Trascorsi i 5 anni viene definita una nuova planimetria di uguale durata.
4. La pianta logistica dell’anno 2015 e la graduatoria generale al 31/12/2014 sono allegati al presente regolamento, di cui ne formano parte integrante e sostanziale.

5. *Esclusivamente per l'edizione 2017 l'organico del Luna Park di cui ai precedenti commi 3 e 4, è definito con le planimetrie allegato al presente regolamento, di cui ne formano parte integrante e sostanziale.*

## **Art. 15**

### **ATTRAZIONI SEZIONE "NOVITÀ", "RIPESCAGGIO" E "ROTAZIONE TRIENNALE"**

#### **1. SEZIONE NOVITÀ**

Ai fini del presente regolamento, per attrazione "Novità" s'intende quella avente caratteristiche nuove, diverse dalle altre già esistenti e che non abbia mai partecipato al Luna Park.

Nella predisposizione del Luna Park deve essere salvaguardata un'area per un'attrazione "novità", da avvicinarsi ogni anno. Sono da considerarsi novità le attrazioni, incluse nell'elenco ufficiale redatto dal Ministero del turismo e dello Spettacolo, che non hanno peculiarità in comune con quelle facenti parte del Luna Park e che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti. Inoltre l'attrazione novità deve essere di grande spettacolarità e richiamo per il pubblico. La scelta dell'attrazione per la sezione "Novità" è effettuata ogni anno tra le domande di partecipazione appositamente presentate per l'edizione di riferimento.

Nel caso di più domande pervenute per la sezione "Novità", la scelta è effettuata in base alle caratteristiche spettacolari delle attrazioni proposte ed eventualmente al più recente anno di fabbricazione desumibile dal libretto dell'attività/book dell'attrazione.

Se per l'attrazione Novità individuata siano state presentate domande da più esercenti la scelta è effettuata in base ai seguenti criteri:

- a) Più recente anno di fabbricazione desumibile dal libretto dell'attività/book dell'attrazione
- b) Maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
- c) In caso di coincidenza dell'anno d'iscrizione al Registro delle Imprese si procede a pubblico sorteggio alla presenza degli interessati.

Dopo la partecipazione le attrazioni perdono il requisito di Novità.

Qualora non siano state presentate domande per la sezione "Novità" o quelle presentate non si ritiene che abbiano tali caratteristiche, l'area disponibile è assegnata prioritariamente ad altra attrazione con le caratteristiche e le modalità della sezione "Ripescaggio".

#### **2. SEZIONE RIPESCAGGIO**

Ai fini del presente regolamento, per attrazione "Ripescaggio" si intende l'attrazione già presente in precedenti edizioni del Luna Park, che ha quindi esaurito la caratteristica di "Novità", ritenuta di interesse spettacolare e quindi idonea a qualificare l'intero complesso viaggiante.

Nella predisposizione del Luna Park è salvaguardata un'area per consentire l'installazione di un "ripescaggio" di attrazione o mestiere già stato presente a vario titolo nel Luna Park.

Le dimensioni dell'area da destinare alla sezione "Ripescaggio" sono definite successivamente alla scelta dell'attrazione della sezione "Novità".

La scelta dell'attrazione per la sezione "Ripescaggio" è effettuata ogni anno tra le domande di partecipazione appositamente presentate per l'edizione di riferimento in base ai seguenti criteri:

- a) l'attrazione non deve essere già presente nell'organico;
- b) non possono essere oggetto di ripescaggio le attrazioni sostituite ai sensi dell'art. 22, desumibili dalla documentazione depositata agli atti del Servizio competente, presentate dagli stessi titolari di concessione
- c) l'attrazione non deve essere già stata presente nel Luna Park negli ultimi 4 anni;
- d) in linea di massima è data priorità all'attrazione che manca nel Luna Park del Perdono da più tempo. La verifica di tale circostanza è fatta dal Servizio competente sulla base della documentazione in atti o da apposita dichiarazione dell'interessato rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Se per l'attrazione Ripescaggio individuata siano state presentate domande da più esercenti la scelta è effettuata in base ai seguenti criteri:

- a) Più recente anno di fabbricazione desumibile dal libretto dell'attività/book dell'attrazione
- b) Maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;

c) In caso di coincidenza dell'anno d'iscrizione al Registro delle Imprese si procede a pubblico sorteggio alla presenza degli interessati.

Qualora non siano presentate domande per la sezione "Ripescaggio", o quelle presentate non abbiano le caratteristiche, l'area disponibile è assegnata con i criteri per l'assegnazione delle aree libere nell'edizione di riferimento.

### 3. SEZIONE: ROTAZIONE TRIENNALE

Ai fini del presente regolamento è considerato "a rotazione" lo spazio da assegnare in rotazione triennale ai "padiglioni di parata" o "baracche d'ingresso". Nella predisposizione del Luna Park deve essere salvaguardata, un'area per un'attrazione "Rotazione Triennale". L'assegnazione dell'area è effettuata nel rispetto della graduatoria in base alle domande di partecipazione presentate per tale sezione nell'edizione di riferimento e nel rispetto della turnazione triennale.

Tali attrazioni possono essere sostituite dall'esercente esclusivamente con attrazioni aventi caratteristiche similari.

4. *Esclusivamente per l'edizione 2017 le aree riservate alle attrazioni delle sezioni "Novità", di cui al comma 1, e "Ripescaggio" di cui al comma 2, sono destinate alla ricollocazione delle attrazioni dei titolari di concessione quinquennale di area pubblica per le edizioni 2015-2019 rilasciate ai sensi dell'art. 18 del regolamento.*

## **Art. 16**

### **ASSEGNAZIONE AREA LIBERA**

1. Per L'assegnazione di un'area libera a seguito di assenza, rinuncia o esclusione dell'attrazione dalla graduatoria per l'anno in corso ai sensi dell'art. 23, o per mancanza di domande richieste per le sezioni novità e ripescaggio, purché i tempi tecnici lo consentano, è possibile effettuare la sostituzione con attrazioni delle stesse dimensioni o inferiori, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - a. Attrazione di tipo e caratteristiche diverse dalle altre già presenti in organico;
  - b. Attrazione con le stesse caratteristiche dell'attrazione assente.
2. La riassegnazione dell'area è effettuata mediante redazione di una graduatoria delle domande pervenute nell'anno, con le modalità previste dall'art. 19 del regolamento.

## **Art. 17**

### **PICCOLE ATTRAZIONI A FUNZIONAMENTO SEMPLICE**

1. Nell'ambito dell'organico del Luna Park le piccole attrazioni a funzionamento semplice della sezione I dell'elenco ministeriale delle attività spettacolari, per la gestione delle quali non è richiesta la continua presenza di una persona né per la distribuzione dei gettoni o monete né per la distribuzione dei premi e che non consentono la partecipazione contemporanea di più persone, vengono considerate "accessori" delle attrazioni principali.
2. Ad ogni esercente è data facoltà di installarne soltanto uno d'ingombro massimo di due metri quadrati nell'area adiacente alla propria attrazione o nell'area concordata con il personale della Polizia Municipale, sempre che questi non creino intralcio, non invadano l'area concessa all'attrazione vicina e non ostacolino l'accesso e la visibilità delle attrazioni adiacenti.
3. L'installazione degli accessori deve essere comunicata preventivamente con le modalità che e le procedure che il servizio competente rende note annualmente ai concessionari, indicando gli estremi di registrazione del codice identificativo ai sensi del D.M. 18/05/2007.
4. Su tali apparecchi deve essere apposto in modo ben visibile un apposito contrassegno rilasciato da parte dell'Amministrazione comunale.
5. L'Amministrazione Comunale, ogni anno, si riserva in ogni caso il diritto di stabilire un limite massimo di presenza di questi giochi all'interno del Luna Park. Inoltre si precisa che dette attrazioni non sono computabili nella graduatoria di frequenza al Luna Park.

## **Art. 18**

### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITA'**

1. L'assegnazione delle aree del Luna Park è effettuata mediante rilascio di concessione quinquennale di suolo pubblico con le modalità indicate in apposito bando pubblico.

2. Considerato quanto disposto al comma precedente, sono disposti i seguenti termini e modalità per la conferma di partecipazione da parte del concessionario e le istanze di concessione annuale per le sezioni novità – ripescaggio – rotazione triennale –area temporaneamente libera:
- a) Comunicazione Conferma partecipazione:  
 Il titolare di concessione quinquennale è tenuto a comunicare conferma di partecipazione dal 01/01 al 15/07 dell’anno di svolgimento della manifestazione esclusivamente con la modulistica e le procedure che annualmente l’Ufficio competente di Polizia Amministrativa rende note sul sito internet istituzionale.  
 Contestualmente alla suddetta conferma l’interessato può chiedere la sostituzione dell’attrazione con le modalità previste all’art.22;  
 Contestualmente alla comunicazione di conferma il concessionario deve allegare copia del versamento della somma dovuta a titolo di deposito cauzionale provvisorio e determinata con delibera di G.M. n. 108 del 29/06/2010.
- b) Domanda Concessione annuale  
 (sezioni: novità – ripescaggio – rotazione triennale –area temporaneamente libera):  
 dal 01/01 al 31/05 dell’anno di svolgimento della manifestazione .  
 L’Amministrazione si riserva di valutare anche eventuali domande per le sezioni “Novità” e “Ripescaggio” che siano pervenute oltre il termine previsto e fino al 30/06.  
 La stessa richiesta di partecipazione al Luna Park può valere congiuntamente per un massimo di 4 attrazioni.  
 Nel caso di domanda presentata per la sezione “Novità” di attrazione che abbia esaurito tale caratteristica, la stessa è collocata d’ufficio tra le attrazioni che concorrono all’assegnazione dell’area della sezione “Ripescaggio”.  
 Al fine di non incorrere nelle condizioni di esclusione di cui all. art 14, comma 2, lett. c), la domanda deve contenere il libretto di manutenzione/book, l’esatta indicazione della denominazione ministeriale, le reali misure d’ingombro dell’attrazione ed eventualmente una foto della stessa.
4. La comunicazione di conferma di partecipazione e la domanda di concessione annuale devono essere redatte esclusivamente con la modulistica e le procedure che annualmente l’Ufficio competente di Polizia Amministrativa rende note sul sito internet istituzionale.
5. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione rese note sul sito internet istituzionale e/o dei termini di presentazione comporta l’inammissibilità dell’istanza.
6. La mancata dichiarazione di uno dei requisiti e/o dei dati previsti nella modulistica può essere oggetto di richiesta d'integrazione.
7. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda hanno carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. A tal fine il Servizio si riserva di effettuare i controlli anche a campione con le modalità definite dallo Sportello Suap, in quanto compatibili.

**Art. 19**  
**ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E**  
**FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

1. Il Dirigente ha stilato con Determinazione n. 147/2015 del 04/03/2015 la graduatoria generale aggiornata al 31/12/2014, in base alle modalità e i criteri stabiliti nel precedente regolamento sullo spettacolo viaggiante approvato con delibera di Consiglio comunale n. 45 del 15/04/2009 e s.m.i., allegata al presente regolamento, che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento i punteggi attribuiti ai titolari ai fini della predisposizione di apposita graduatoria, per ciascuna attrazione, sono determinati come di seguito:

<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio</b>
Domanda di partecipazione (ad esclusione della domanda per la sezione novità)	1
Per ogni anno di partecipazione dell’attrazione (ad esclusione dell’attrazione delle sezioni novità e ripescaggio)	5

Per l'anno di partecipazione dell'attrazione delle sezioni novità e ripescaggio	2
In caso di mancata partecipazione oltre il termine di cui all'art. 23, comma 2.	-5

3. La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale.
4. Agli effetti della graduatoria, stilata in relazione ad ogni attrazione, in caso di parità di punteggio globale, è data priorità di requisito preferenziale del titolare inerente l'anzianità d'iscrizione al Registro Imprese per l'attività di spettacolo viaggiante. In caso di parità si procede al sorteggio.

#### **Art. 20**

#### **CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

1. Per i termini e le modalità di rilascio della concessione di suolo pubblico quinquennale si rimanda alle procedure previste nel bando di cui all'art. 18, comma 1, del Regolamento.
2. Ai fini del rilascio della concessione annuale, con apposito provvedimento dirigenziale è redatta la graduatoria delle domande presentate ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. b), del Regolamento, suddivise per sezione (novità, ripescaggio, rotazione triennale, assegnazione area libera) e secondo i criteri disposti agli artt. 15, 16 e 19 del presente regolamento.
3. Entro il 20/07, espletate le procedure di verifica delle domande, l'Ufficio competente di Polizia Amministrativa comunica ad ogni richiedente l'esito dell'istanza.
4. L'esercente che ha ricevuto la comunicazione di accoglimento dell'istanza, deve attenersi alle seguenti disposizioni:
  - a. ENTRO IL 30/07 deve accettare il rilascio della concessione di suolo con le modalità indicate nella comunicazione di accoglimento.
  - b. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico deve provvedere al versamento della somma dovuta a titolo di deposito cauzionale provvisorio e determinata con delibera di G.M. n. 108 del 29/06/2010
  - c. La mancata accettazione entro il termine suddetto è considerata rinuncia, con l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 23 del suddetto Regolamento.
5. Nel caso di area resasi libera oltre i termini di cui all'art. 23, qualora i tempi tecnici lo consentano, le procedure suddette sono attivate compatibilmente con i tempi residui rispetto alla data d'inizio del Luna Park.
6. Successivamente ai suddetti adempimenti, il servizio competente provvede al rilascio della Concessione annuale per l'occupazione del suolo pubblico.

#### **ART. 21**

#### **ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Il titolare della concessione di occupazione suolo pubblico, prima della messa in esercizio dell'attività deve provvedere agli adempimenti disposti dal T.u.l.p.s. approvato con r.d. 773/31, e da tutte le altre norme e regolamenti vigenti in materia, nei termini e con le modalità previsti.
2. Per il mancato invio della documentazione, il concessionario è ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti.

#### **Art. 22**

#### **SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI**

1. Condizione per la sostituzione è che la superficie occupata rimanga inalterata o minore rispetto a quella assegnata, sia come mq. sia come tipologia di superficie occupata.
- 1 bis. *“Le sostituzioni delle attrazioni piccole, medie e grandi sono consentite a condizioni che l'attrazione sostituita non sia uguale ad altra attrazione già presente nel Luna Park o comunque non abbia la medesima denominazione di cui all'elenco ministeriale. Il Dirigente ha facoltà di chiedere certificazione anche peritale e fotografica, prima di concedere la sostituzione richiesta”*

2. La richiesta di sostituzione deve essere inoltrata all'atto della comunicazione di conferma della partecipazione e comunque entro il 31/05.
3. Ad esclusione di quanto previsto al comma seguente, la richiesta di sostituzione successiva al 31/05 è respinta.
4. Dopo tale termine, e comunque entro 20 giorni precedenti l'inizio del Luna Park, la richiesta di sostituzione è ammessa solo:
  - a. per situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;
  - b. per guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata o fatturazione di riparazione del danno.
5. Se un'attrazione - richiesta come sostituzione - interessa due o più titolari, la precedenza nella sostituzione viene concessa all'attrazione che nel tempo è stata più presente nel parco.
6. Non è ammessa la sostituzione di giochi accessori, come definiti all'articolo 17 del Regolamento, con attrazioni.
7. Tutte le sostituzioni di attrazioni sono autorizzate dal Responsabile del Servizio.

### **Art. 23**

#### **MANCATA PARTECIPAZIONE**

1. L'Esercente che intenda sospendere la partecipazione al Luna Park per l'anno di riferimento, è tenuto a comunicarlo al Servizio competente entro 60 giorni precedenti la data d'inizio del Luna Park, pena l'esclusione alla partecipazione per l'anno successivo.
2. La comunicazione della rinuncia da parte dei titolari, pervenuta oltre tale termine comporta l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del parco e la perdita di 5 punti nel punteggio acquisito dall'attrazione, *fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: improvviso malessere, guasto del mezzo usato per l'esercizio dell'attività, incidente, eventi meteorologici avversi....)*.
3. Qualora l'esercente cumuli tre assenze consecutive, *non giustificate*, perde tutti i diritti d'anzianità precedentemente acquisiti.
4. L'area resasi libera è assegnata dall'Amministrazione comunale con le modalità previste agli artt. 16 e 18.

### **Art. 24**

#### **SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO E TRASFERIMENTO**

1. In caso di successione "mortis causa", il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo che subentra nella titolarità dell'attrazione e nell'organico del parco, purché lo stesso ottenga, entro i 120 giorni successivi, la voltura a suo nome della registrazione delle attrazioni di cui era titolare il "de cuius". Nel caso che l'erede, entro i 120 giorni, non ottenga la voltura sui titoli abilitativi viene estromesso dalla graduatoria e perde tutti i diritti. .
2. In caso di trasferimento dell'attrazione per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente. L'atto di cessione deve essere pubblico (atto notarile o scrittura privata autenticata) e il subentrante deve aver ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni acquistate.
3. Lo scioglimento o l'estinzione di società non comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza maturata dalla medesima ai singoli soci. L'anzianità può essere vantata dal solo titolare della licenza, che fa richiesta di partecipazione al Luna Park.

### **Art. 25**

#### **OBBLIGO DEI CONCESSIONARI**

1. L'esercizio dell'attività non può essere avviato senza il possesso dei titoli abilitativi previsti che devono essere sempre tenuti a disposizione degli agenti della Polizia Municipale e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento d'identità dell'esercente.
2. Nella conduzione dell'attività il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari conviventi maggiorenni o di un dipendente regolarmente assunto con le vigenti disposizioni di legge.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto della quiete pubblica e dell'orario di apertura e chiusura dell'attività, determinato nell'atto autorizzatorio.
4. Il titolare è tenuto al rispetto dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, nonché dei Regolamenti di polizia Urbana, sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
5. Ogni forma di pubblicità deve essere preventivamente autorizzata.
6. Il titolare è tenuto a garantire per l'intera edizione la presenza dell'attrazione per la quale ha ottenuto la concessione.
7. Il concessionario deve esercitare esclusivamente nello spazio assegnato e deve altresì lavorare con l'attrazione indicata nell'autorizzazione.
8. L'Amministrazione Comunale, ogni anno, si riserva il diritto di chiedere ad ogni esercente che ha inoltrato domanda di partecipazione singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte alla documentazione esistente agli atti.
9. Qualora l'area concessa non venga utilizzata, per comprovati motivi di forza maggiore, la cauzione può essere restituita su istanza dell'interessato, fermo restando il pagamento di quanto dovuto per spese od oneri d'istruttoria eventualmente sostenuti dall'Amministrazione Comunale.
10. La somma versata dal titolare a titolo di cauzione, determinata con provvedimento della Giunta Comunale, è restituita, previo nulla-osta dei competenti uffici comunali che provvedono ad accertare lo stato dell'area occupata nel luna park e di quella eventualmente concessa per la sistemazione di carovane, abitazioni e carriaggi. La somma può essere trattenuta dall'Amministrazione in caso di danni che possono essere arrecati al patrimonio pubblico, per non aver provveduto alla pulizia dell'area occupata con l'attrazione e con roulotte, caravans ed attrezzature, nonché per rimborso spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per deaffissione dell'eventuale pubblicità abusiva.
11. Lo spazio assegnato non può essere subconcesso ad altra persona.
12. Il titolare è tenuto al rispetto dei regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, nonché dei Regolamenti di polizia Urbana, sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni, igiene urbana, inquinamento acustico e smaltimento rifiuti. Deve altresì garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, etc...).
13. Il concessionario è invitato a moderare l'emissione acustiche provenienti dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, a partire dalle ore 23.00.

## Art. 26

### ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Sono considerate attività commerciali complementari al Luna Park quelle del settore alimentare, tradizionalmente operanti all'interno del Luna-Park, aventi come caratteristica la commercializzazione di dolci e banchi gastronomici sono assimilabili a tutti gli effetti al comparto attrazioni e pertanto soggette alla stessa regolamentazione ed agli stessi obblighi e doveri.
2. L'attività di vendita deve essere conforme alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti che disciplinano il commercio su aree pubbliche, con le limitazioni alla vendita riportate nella concessione di suolo pubblico.
3. E' prevista l'installazione di tre banchi di vendita come sopradescritti all'interno della zona Luna-park e più precisamente:
  - a. N. 1 Banco in Piazza Coralli di dimensioni di mt. 5X2;
  - b. N. 1 Banco in Piazza Autostazione di dimensioni 2X2 destinato alla vendita di dolci.
4. Non possono essere apportate modifiche alle dimensioni dei banchi rispetto a quelle concesse.
5. La sistemazione dei banchi deve essere prevista dall'organico del Luna Park e deve essere effettuata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.
6. Gli operatori delle attività commerciali sono tenuti ad osservare gli orari annualmente stabiliti per l'esercizio del Luna-Park e sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, come determinato dalla Società che gestisce la manifestazione.
7. Gli interessati devono presentare la domanda di partecipazione entro 20 giorni precedenti l'inizio della manifestazione; decorso tale termine il Dirigente redige l'organico degli aventi diritto tenuto conto dei seguenti criteri:
  - a) Anzianità di presenza effettiva maturata nel Luna Park;

- b) Maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa; comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese;
- c) Sorteggio, in caso di ulteriore parità.

## **ART. 27 COMITATO ORGANIZZATIVO**

1. Viene costituito un comitato esercenti il Luna Park composto da 10 membri, di cui 3 in rappresentanza del Gestore e 7 in rappresentanza dei titolari di concessione di suolo pubblico quinquennale del Luna Park presenti sulla piazza.
2. Le designazioni sono effettuate ogni anno, e comunicate al servizio competente entro il mese di Gennaio.
3. Il comitato ha natura consultiva.
4. I compiti del comitato sono:
  - rappresentare i partecipanti del parco e farsi portavoce di eventuali istanze;
  - mantenere i rapporti con l'amministrazione comunale;
  - garantire il buon funzionamento del parco e dirimere eventuali controversie tra gli esercenti le attrazioni.

## **Art. 28 CAROVANE, ABITAZIONI E CARRIAGGI**

1. All'atto dell'accettazione di partecipazione dev'essere dichiarato il numero di caravan o roulotte al seguito, che comunque non può essere superiore a due per ogni attrazione, con le relative misure ed il tipo di allacciamento necessario.
2. La sistemazione dei mezzi suddetti da parte dei titolari della concessione è consentita nelle località indicate dall'Amministrazione comunale che, a tale scopo, provvede a predisporre una planimetria dell'area appositamente destinata e delimitata. L'accesso a tale area è consentito previo rilascio di apposito contrassegno da parte del Servizio di Polizia Municipale, contrassegno che deve essere ben esposto su ogni mezzo per permettere i relativi controlli.
3. L'accesso all'area è consentito solo dal lunedì della settimana antecedente la festa patronale e lo sgombero dev'essere effettuato entro il sabato della settimana successiva. E' comunque fatto divieto di accesso e posizionamento dei mezzi dalle ore 20,00 alle ore 08,00.
4. E' assolutamente vietato l'ingresso in tali aree a mezzi e strutture non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
5. L'area concessa per il deposito di mezzi ed attrezzature dev'essere restituita all'Amministrazione comunale nelle condizioni di ordine, pulizia e stato in cui è stata consegnata.

## **Art. 29 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE**

1. L'Amministrazione dispone l'immediato allontanamento di un'attrazione o mestiere che costituisca elemento di disturbo del Luna Park (es. comportamenti contrari allo spirito della manifestazione, comprovate denunce di cittadini o di altri titolari di mestieri, ecc...) senza che il suo titolare abbia diritto ad alcun rimborso, restituzione di cauzione o di altra indennità di sorta.
2. Inoltre può, in qualsiasi momento, sospendere o revocare l'autorizzazione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni impartite dalle autorità competenti e di tutte le altre disposizioni che l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno impartire.
3. L'Amministrazione Comunale può sospendere o revocare, per motivi di pubblico interesse, in ogni momento, l'autorizzazione senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
4. Chiunque violi le prescrizioni di cui all'art. 28, commi 4 e 5, è escluso dal luna park senza che abbia diritto ad alcun rimborso, restituzione di cauzione o di altra indennità di sorta.

**Art. 30**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Per il presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 38, in quanto compatibili.



**TITOLO IV**  
**INSTALLAZIONE DI SINGOLE GIOSTRE E DI**  
**PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE**

**Art. 31**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Per piccoli complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante s'intendono quei complessi che non costituiscono il tradizionale Luna Park del Perdono di cui all'art. 12.
2. L'occupazione da parte delle attrazioni di ogni area individuata non può avere capienza massima superiore alle 200 persone.
3. L'installazione di dette attrazioni può avvenire durante tutto il periodo dell'anno, per un massimo di 90 giorni escluso il periodo del Luna Park-
4. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di limitare il periodo massimo di gestione per esigenze di programmazione delle attività culturali e ludiche.
5. Per quanto non stabilito nel presente titolo, per tali complessi valgono le disposizioni di cui al Titolo III del presente regolamento.

**Art. 32**  
**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La domanda di concessione delle aree pubbliche deve pervenire all'Ufficio comunale competente al rilascio della concessione, pena l'inammissibilità, almeno 60 giorni prima della data di rappresentazione.
2. Nella domanda redatta in bollo, pena l'inammissibilità, il richiedente deve indicare:
  - Generalità e domicilio del richiedente, recapito postale e numero telefonico;
  - Codice fiscale e partita IVA;
  - Estremi iscrizione al Registro delle Imprese;
  - Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 degli estremi delle autorizzazioni di esercizio rilasciate dal Comune di residenza.
  - Periodo di tempo per cui è richiesta la concessione, compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;
  - L'area pubblica che s'intende occupare, desumibile dall'elenco delle aree individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2
  - rispetto delle disposizioni contenute nel DM 18/05/2007 in materia di registrazione e codice identificativo;
  - La capienza della struttura;
  - Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda hanno carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. A tal fine il Servizio si riserva di effettuare i controlli a campione con le modalità definite dallo Sportello Suap, in quanto compatibili.

La mancata dichiarazione di uno dei requisiti sopra indicati può essere oggetto di richiesta d'integrazione, fermo restando l'inammissibilità delle domande non sottoscritte dal richiedente.
3. Il Responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all'art. 4, entro 10 giorni dalla richiesta comunica l'eventuale disponibilità delle aree.
4. Entro 8 gg. dalla data di notifica della comunicazione suddetta, il richiedente deve comunicare l'accettazione o la rinuncia al rilascio della concessione di suolo pubblico. La mancata risposta, entro il suddetto termine, è considerata rinuncia.
5. Qualora la domanda sia completa e quindi ricevibile, il richiedente dovrà, entro 5 giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione, esibire documentazione attestante l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale, il cui importo è stabilito nell'apposita Delibera di Giunta comunale.
6. In presenza di più richiedenti la sistemazione delle attrazioni è effettuata mediante predisposizione di apposita planimetria realizzata allo scopo dall'ufficio competente dell'Amministrazione comunale.
7. Nel caso di pluralità di richieste per lo svolgimento di attività per il medesimo periodo sono considerati criteri preferenziali:

- a. Anzianità di presenza;
  - b. Maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
  - c. Sorteggio in presenza degli interessati
8. Per il rilascio della concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale in materia.

#### **Art. 33**

### **ABILITAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI SINGOLE O PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI**

2. A seguito del rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico il concessionario deve provvedere agli adempimenti previsti per l'esercizio dell'attività disciplinata dal T.u.l.p.s. approvato con r.d. 773/31, e da tutte le altre norme e regolamenti vigenti in materia, nei termini e con le modalità che sono rese note sul sito internet istituzionale.
3. Per il mancato adempimento di quanto sopra, il concessionario è ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti.

#### **Art. 34**

### **OBBLIGO DEI CONCESSIONARI**

1. Per il presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 8, in quanto compatibili.

#### **Art. 35**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Per il presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 25, in quanto compatibili.

#### **Art. 36**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Per il presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 38, in quanto compatibili.

#### **Art. 37**

### **CAROVANE, ABITAZIONI E CARRIAGGI**

1. Per il presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 28, in quanto compatibili.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 38 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Gli esercenti dell'attività disciplinata dal presente Regolamento sono tenuti al rispetto delle norme contenute nello stesso nonché alle specifiche disposizioni Dirigenziali emesse in occasione della manifestazione.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs 18.08.2000 n° 267.
3. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/81 la Giunta Comunale, con separato atto, potrà determinare, entro i suddetti limiti edittali, l'importo del pagamento in misura ridotta per le singole violazioni

### **Art. 39 NORME ACCESSORIE**

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 337/68 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento, nonché, lo statuto ed i regolamenti del Comune.

### **Art. 40 NORME TRANSITORIE**

1. Alla data di entrata in vigore resta salvo quanto di seguito indicato:
  - a) La validità quinquennale della planimetria di cui all' art.14, comma 3, decorre dall'Edizione del Luna Park dell'anno 2015, *fatto salvo quanto disposto agli artt. 14 comma 5, e 15 comma 4;*
  - b) Le domande di concessione di suolo pubblico pervenute per il Luna Park Perdono 2015 sono considerate valide ai fini delle disposizioni del presente Regolamento e concorrono alla formazione dell'organico in base alla disposizione della planimetria di cui al punto precedente;
  - c) Resta valido quando definito nel verbale del 20/06/2013 nel quale, in seguito a programmazione triennale, per l'edizione 2015 veniva individuata l'attrazione per la sezione "Ripescaggio":

### **Art. 41 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

#### **ALLEGATI:**

- a) Elenco di cui all'art. 19 recante "Graduatoria Luna Park Perdono alla data del 31/12/2014".
- b) Planimetria Luna Park Anno 2015
- c) *Planimetria Luna Park Anno 2017*